

C.I.S.A.S.
CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE

Sede Legale: Via Dante Alighieri n. 10 – 13048 Santhià - VC

P.I. 01878250024

Tel. 0161-936901-02-03-04 – Fax 0161-936928 –

E-mail : info@cisassanthia.it – Pec : cisassanthia@pec.it

Sito Internet : www.cisassanthia.it

*Versione con modifiche approvate con Deliberazione dell'Assemblea dei Comuni
n. 17 del 17 luglio 2025*

STATUTO

§§§§ §§§§ §§§§

CAPO I **ELEMENTI COSTITUTIVI**

ART. 1 - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO.

1. I Comuni sottoscrittori la Convenzione, a cui il presente Statuto viene allegato, convengono di costituirsi in Consorzio, dotato di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* (di seguito: T.U.E.L.) nonché ai sensi della L.R. 1/2004 e s.m.i., recante *“Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”*, per i fini indicati nella succitata Convenzione.

ART. 2 – DENOMINAZIONE.

1. Il Consorzio è denominato *“Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale”*, siglabile *“C.I.S.A.S.”*, avente sede legale in Santhià (VC), Via Dante Alighieri, n. 10.
2. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha facoltà di disporre, con provvedimento motivato, la variazione della sede legale, dandone adeguato preavviso agli Enti aderenti.

ART. 3 – FINI.

1. Il Consorzio si prefigge di esercitare le funzioni ed effettuare le attività di natura sociale ed assistenziale a favore di minori, disabili, anziani ed altri soggetti in difficoltà nell'integrazione sociale e/o a rischio di emarginazione, come previsti dalla L.R. 1/2004 e da eventuali successive integrazioni o modificazioni della stessa, nella forma associata, prevista dall'art. 9 della citata L.R., come maggiormente dettagliato nelle premesse alla Convenzione.
2. Il Consorzio fa propri gli obiettivi ed i principi ispiratori di cui all'art. 2 della succitata L.R., ivi compresi, nei limiti delle proprie competenze, quelli connessi alle attività di prevenzione di cui all'art. 1 della medesima L.R.

ART. 4 - DURATA - RECESSO - NUOVE ADESIONI.

1. La durata del Consorzio, le nuove adesioni, le modalità di recesso e quant'altro concerne la modifica del negozio di fondazione sono previste da specifici articoli della Convenzione.

§§§§ §§§§ §§§§

CAPO II
ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

ART. 5 – ORGANI.

1. Sono organi del Consorzio:
 - l'Assemblea,
 - il Presidente dell'Assemblea,
 - il Consiglio di Amministrazione,
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
 - il Direttore Generale.

ART. 6 – ASSEMBLEA – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE VICARIO E VICE PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA.

1. L'Assemblea è l'Organo istituzionale fondamentale del Consorzio, diretta espressione dei Comuni che lo compongono.
2. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei Comuni associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato. La delega della rappresentanza del membro di diritto dell'Assemblea, da comunicare al Presidente dell'Assemblea stessa, deve essere resa per iscritto e può essere permanente o saltuaria e comunque sempre revocabile. L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del Consorzio per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari Organi di cui all'art. 5.
3. Il Presidente dell'Assemblea è scelto fra i suoi Componenti, di diritto o delegati in modo permanente.
4. L'elezione del Presidente dell'Assemblea avviene con votazione a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Comuni aderenti e delle quote di rappresentanza. Qualora detta maggioranza non sia raggiunta, nella seconda votazione sarà sufficiente la maggioranza dei Comuni presenti e delle relative quote di rappresentanza, purché partecipino alla votazione la maggioranza dei componenti dell'Assemblea. Qualora non sia raggiunta neppure detta maggioranza alla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza dei Comuni presenti, indipendentemente dalle quote rappresentate. Se necessario si procederà infine al ballottaggio fra i due candidati risultati più votati nella terza votazione. Per tutta la presente procedura di elezione prevale, in caso di parità, il candidato più anziano di età e resta sempre fermo il vincolo del numero legale per la validità della seduta.
5. Con le stesse modalità di cui al comma precedente l'Assemblea nomina un Vice-Presidente Vicario ed un Vice Presidente dell'Assemblea, entrambi scelti fra i suoi Componenti, di diritto o delegati in modo permanente. Il Vice-Presidente Vicario ed in subordine, il Vice-Presidente sostituiscono il Presidente dell'Assemblea Consortile in caso di assenza od impedimento.
6. Il Presidente, il Vice-Presidente Vicario ed il Vice-Presidente dell'Assemblea durano in carica cinque anni e sono rieleggibili nelle rispettive cariche, fatti salvi eventuali vincoli di legge; essi sono revocabili con le stesse procedure previste per i Componenti del Consiglio di Amministrazione, con applicazione, per quanto compatibile, dell'art. 52, comma secondo, primo capoverso, del T.U.E.L.
7. Il Presidente, il Vice-Presidente Vicario ed il Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile decadono automaticamente dalla carica qualora cessino di essere Componenti, di diritto o delegati in modo permanente, dell'Assemblea.

ART. 7 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA.

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio.
2. Il Sindaco può delegare la rappresentanza nell'Assemblea ad un Assessore o ad un Consigliere Comunale in carica. La delega deve essere rilasciata per iscritto e deve essere comunicata al

Presidente dell'Assemblea. La delega può essere saltuaria o permanente e ha valore sino all'eventuale revoca per iscritto da parte del Sindaco.

3. Il Sindaco altresì può delegare la rappresentanza del proprio Comune nell'Assemblea ad altro Sindaco o suo delegato permanente di diverso Comune aderente al Consorzio, i quali possono raccogliere un numero non superiore a due deleghe ciascuno. La delega, valida per la sola seduta dell'Assemblea alla quale si riferisce, deve essere rilasciata per iscritto e deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea

ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, quinto comma. Il Presidente ne formula l'ordine del giorno e ne firma i relativi verbali unitamente al Segretario.

2. L'Assemblea si riunisce di regola in via ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo. Può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del Presidente o su deliberazione di richiesta del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta di almeno un quinto dei suoi Componenti. Nei due ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Gli avvisi di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e possono altresì contenere le analoghe indicazioni inerenti all'eventuale seconda convocazione.

4. Gli avvisi devono essere recapitati o trasmessi a mezzo PEC alla sede municipale di ciascun Comune aderente al Consorzio, con indicazione di pubblicarne una copia all'Albo:

- almeno dieci giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie;
- almeno tre giorni prima della seduta nelle sessioni straordinarie;
- almeno 24 ore prima della seduta nei casi di convocazione urgente.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso, con le stesse modalità, anche ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Segretario, al Direttore Generale, al Revisore dei Conti. Copia dell'avviso di convocazione viene affissa all'Albo dell'Ente e presso le sedi di attività del medesimo.

5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche ed il Presidente cura all'uopo la diffusione, anche a mezzo stampa, dell'ordine del giorno.

6. Non è pubblica la trattazione di argomenti che presuppongano valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato su persone.

7. Per la validità della seduta di prima convocazione è necessaria la presenza dei rappresentanti di almeno metà dei Comuni aderenti, detentori di almeno la metà delle quote di partecipazione.

8. In caso di seduta deserta l'Assemblea può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti alla prima adunanza, con la presenza dei rappresentanti di almeno un terzo dei Comuni, detentori di almeno un terzo delle quote di partecipazione.

9. La documentazione inerente all'Assemblea verrà trasmessa a tutti i Sindaci o loro delegati a mezzo posta elettronica istituzionale e sarà depositata presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei Componenti dell'Assemblea, almeno tre giorni prima della seduta di prima convocazione, salvo i casi di convocazione urgente.

ART. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA.

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari. A tal fine il Presidente dell'Assemblea si rapporta direttamente con il Presidente e i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione e con il Direttore Generale del Consorzio.


2. In particolare compete all'Assemblea:

- a) nominare, nel suo seno, il Presidente, il Vice-Presidente Vicario e il Vice-Presidente dell'Assemblea;

- b) nominare il Presidente e il Vice-Presidente del Consorzio e gli altri Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) pronunciare le decadenze dei Componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto;
- d) nominare il Revisore dei conti;
- e) approvare i programmi socio-assistenziali e i criteri per la loro attuazione, approvare i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni e i conti consuntivi nonché le spese pluriennali nei limiti di cui al T.U.E.L.;
- f) deliberare la contrazione di mutui e i piani finanziari;
- g) approvare gli atti di disposizione relativi al patrimonio immobiliare consortile;
- h) stabilire criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i) accettare nuove adesioni al Consorzio e determinarne le condizioni come previsto dalla Convenzione istitutiva;
- l) definire il recesso dal Consorzio degli Enti Consorziati come previsto dalla Convenzione istitutiva;
- m) approvare atti a contenuto regolamentare, che hanno effetti ricadenti sulle Amministrazioni comunali, destinati ad operare anche nell'ordinamento generale.
- n) istituire una o più Commissioni Permanenti, formate da Componenti dell'Assemblea, che approfondiscano tematiche specifiche, anche in relazione alle singole materie o affari delegati dal Presidente del Consorzio a uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15, lettera e) dello Statuto. I Componenti della Commissione Permanente vengono individuati garantendo la presenza di almeno un rappresentante delle Unioni dei Comuni e degli ulteriori ambiti territoriali che insistono sul territorio del Consorzio.

ART. 10 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla Legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene a istruttoria, forma e modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre metà dei Comuni presenti e votanti e di oltre metà delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta dai Comuni presenti e votanti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi, dalla Convenzione o dallo Statuto. I Componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, salvo che si allontanino dall'aula prima della votazione, ma non nel numero dei votanti.
3. L'Assemblea approva a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote rappresentate il Regolamento dell'Assemblea. Nelle more dell'elaborazione del predetto Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del Comune sede del Consorzio.
4. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da quest'ultima svolta.
5. Nelle votazioni segrete a ciascun rappresentante sono consegnate:
 - per la votazione relativa alla maggioranza per quote: tante schede di votazione quante sono le sue quote di partecipazione, riportate da millesimi a centesimi e con arrotondamento per eccesso all'unità, come precisate nella Tabella all'uopo allegata alla Convenzione istitutiva del Consorzio, annualmente aggiornata con deliberazione dell'Assemblea;
 - per la votazione relativa alla maggioranza dei presenti: una scheda, di diverso colore da quella utilizzata nella votazione per quote.
6. Nelle votazioni per quote ogni Ente consorziato ha comunque diritto ad almeno un voto, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti e dalla connessa quota di partecipazione.
7. Si procede a designazione degli scrutatori per le votazioni di nomina o concernenti specifiche persone e negli altri casi in cui lo ritenga opportuno il Presidente dell'Assemblea o lo richiedano



almeno un terzo dei presenti. Il Presidente dell'Assemblea designa all'uopo fra i presenti i due componenti più giovani di età e il più anziano di età, escluso il Presidente dell'Assemblea.

8. Alle sedute dell'Assemblea partecipano anche il Presidente ed i Componenti del Consiglio di Amministrazione, con diritto di voto qualora siano anche Sindaci di Comuni consorziati o loro delegati. Ai lavori assembleari partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale ed il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive. Altresì, può partecipare alle sedute dell'Assemblea, sempre senza diritto di voto, il Revisore dei Conti, qualora si renda necessaria la sua presenza.

ART. 11 - COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero minimo di 5 e fino ad un numero massimo di 7 Consiglieri, individuato dall'Assemblea sulla base dei Comuni aderenti e della popolazione consortile totale, compreso il Presidente e il Vice-Presidente, garantendo la presenza di entrambi i generi.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea.
3. I candidati devono possedere i requisiti per l'elettorato attivo, da attestarsi con autocertificazione presentata prima della votazione, che può specificare anche eventuali competenze tecniche o amministrative, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Enti o aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti.
4. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione avviene con votazione a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei Comuni aderenti e delle quote di rappresentanza. Qualora detta maggioranza non sia raggiunta, nella seconda votazione sarà sufficiente la maggioranza dei Comuni presenti e delle relative quote di rappresentanza, purché partecipino alla votazione la maggioranza dei componenti dell'Assemblea. Qualora non sia raggiunta neppure detta maggioranza, dalla terza votazione sarà sufficiente la maggioranza dei Comuni presenti, indipendentemente dalle quote rappresentate. Per tutta la presente procedura di elezione prevale, in caso di parità, il candidato più anziano di età e resta sempre fermo il vincolo del numero legale per la validità della seduta.
5. L'elezione del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione avviene con le medesime procedure sopra descritte per l'elezione del Presidente.
6. L'elezione dei restanti Componenti del Consiglio di Amministrazione avviene con successiva unica votazione a scrutinio palese, con la presenza della maggioranza dei componenti dell'Assemblea, nella quale ogni Comune esprime un voto, indipendentemente dalle quote rappresentate, limitato a una sola preferenza al fine di garantire comunque la rappresentatività.
7. Fra i Componenti eletti con la votazione di cui ai precedenti commi è garantita la presenza di una rappresentanza delle Unioni di Comuni e degli ulteriori ambiti territoriali che insistono sul territorio del Consorzio, secondo dimensionamenti stabiliti dall'Assemblea in occasione di ogni votazione.
8. Nella votazione di cui ai precedenti tre commi a parità di voti prevale il più anziano di età.
9. I Componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un quinquennio e, comunque, fino alla nomina dei loro successori.
10. Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili nelle medesime cariche, fatti salvi eventuali vincoli di legge.
11. I membri del Consiglio di Amministrazione che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica durante il quinquennio vengono sostituiti dall'Assemblea consortile con altri membri in possesso dei requisiti previsti al comma 3 del presente articolo; in tal caso le funzioni sono esercitate limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
12. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dall'Assemblea.

ART. 12 – INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA.


1. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla Legge, che ne disciplina altresì i casi di decadenza.
2. Nei casi suesposti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a presentare immediatamente le dimissioni dalla carica; in carenza, la decadenza viene dichiarata dall'Assemblea, anche su proposta di un qualunque Amministratore del Consorzio o di un Ente consorziato.

ART. 13 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Il Consiglio di Amministrazione, per i fini statutari del Consorzio, compie tutti gli atti di controllo che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente.
2. Al Consiglio di Amministrazione compete altresì:
 - a) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel Bilancio e nel programma e non attribuiti ad altri organi;
 - b) riferire all'Assemblea in relazione alla propria attività ed ai progetti e programmi in essere;
 - c) ricevere informazione circa le azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché i ricorsi amministrativi e giurisdizionali e gli arbitrati, afferenti materie non gestionali o comunque non rientranti nelle competenze esclusive del Direttore Generale;
 - d) conoscere gli accordi stipulati con le A.S.L. inerenti alle attività a rilievo sanitario e per il coordinamento fra gli interventi sanitari e quelli socio-assistenziali;
 - e) conoscere gli accordi stipulati con organizzazioni di volontariato per la gestione di specifiche attività;
 - f) conoscere eventuali tariffe ordinarie dei servizi e quote di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti, sulla base di criteri stabiliti dall'Assemblea e dai vigenti Regolamenti consortili;
 - g) approvare regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea;
 - h) adottare in via d'urgenza deliberazioni relative a variazioni di bilancio, che dovranno essere ratificate da parte dell'Assemblea nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione;
 - i) adottare, in casi straordinari di necessità e urgenza, altri provvedimenti motivati su materie di competenza dell'Assemblea, nei limiti di cui all'art. 42 u.c. del T.U.E.L. e s.m.i., da ratificarsi da parte di detto Organo entro sessanta giorni, a pena di decadenza.
 - j) promuovere l'attivazione di Gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifiche tematiche; composti da amministratori e/o funzionari e/o esperti.

ART. 14 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei voti.
3. Qualora si verificasse la parità di voti, prevale il voto del Presidente.
4. Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente ordinariamente in base alle esigenze o a richiesta di almeno tre Consiglieri.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse intervengono, senza diritto di voto, il Presidente dell'Assemblea consortile, il Direttore Generale e il Segretario. Altresì, possono partecipare alle sedute, sempre senza diritto di voto e su proposta del Direttore Generale avallata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, le Posizioni Organizzative Responsabili di Servizio o esperti esterni.
6. Alle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla Legge, in ordine a istruttoria, forme e modalità di redazione, pubblicazione e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.



ART. 15 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.


1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina l'attività di indirizzo e di controllo nelle sfere di competenza del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) convoca il Consiglio di Amministrazione, fissando l'ordine delle discussioni;
 - b) è rappresentante politico dell'Ente nei rapporti istituzionali esterni con altri Enti, Istituzioni, organi d'informazione e con la Cittadinanza;
 - c) dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - d) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, firmandone le relative deliberazioni in unione al Segretario;
 - e) può delegare le sue competenze, per singole materie o più affari, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i quali possono avvalersi delle Commissioni Permanenti istituite ai sensi dell'art. 9, lettera n) dello Statuto;
 - f) adotta, in casi straordinari di necessità ed urgenza, provvedimenti motivati su materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, quando ciò non sia vietato dalla legge, da ratificarsi da parte di detto Organo nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione, a pena di decadenza.
 - g) esercita tutte le altre funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dell'Ente.

ART. 16 - VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente e, in via subordinata, dal più anziano di età fra i componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART. 17 – DIRETTORE GENERALE.


1. Spetta al Direttore Generale la legale rappresentanza dell'Ente, la direzione degli uffici e dei servizi, secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dai regolamenti e in conformità al principio di cui all'art. 107 del T.U.E.L., per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano all'Assemblea, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consiglio di Amministrazione mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano al Direttore Generale tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, salva la potestà di delega conferita ai Responsabili di Servizio, non ricompresi espressamente dalle leggi o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o che non rientrano tra le funzioni del Segretario.
3. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, in seguito a pubblico concorso, con l'osservanza delle norme vigenti. Il posto di Direttore Generale può essere coperto mediante contratto a tempo determinato o Convenzione con altro Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge e dal Regolamento inerente alle assunzioni del personale.
4. In particolare il Direttore Generale:
 - a) può stare in giudizio e rappresentare l'Ente in ogni procedura giurisdizionale, stragiudiziale, di arbitrato ed amministrativa, come attore e come convenuto;
 - b) su mandato del Consiglio di Amministrazione può esprimere la posizione dell'Ente anche in sedi politico-istituzionali;
 - c) dà applicazione alle deliberazioni degli Organi collegiali;
 - d) vigila sul funzionamento dei servizi e degli uffici e sull'esecuzione degli atti;



- e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - f) stipula con le A.S.L. gli accordi inerenti alle attività a rilievo sanitario e per il coordinamento fra gli interventi sanitari e quelli socio-assistenziali;
 - g) stipula con organizzazioni di volontariato accordi per la gestione di specifiche attività;
 - h) stabilisce eventuali tariffe ordinarie dei servizi e quote di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti, sulla base di criteri stabiliti dall'Assemblea e dai vigenti Regolamenti consortili;
 - i) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - j) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;
 - k) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - l) adotta gli atti di amministrazione e gestione del personale ed i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività e l'efficacia dell'apparato dell'Ente;
 - m) formula e sottoscrive i pareri di regolarità tecnica sugli atti dell'Ente;
 - n) irroga i provvedimenti disciplinari;
 - o) adotta gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, ove non delegati ai Responsabili di Servizio;
 - p) firma la corrispondenza e gli atti afferenti alla legale rappresentanza dell'Ente.
 - q) presiede le commissioni di gara o di concorso ed ha la responsabilità delle relative procedure;
 - r) stipula i contratti;
 - s) adotta provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
 - t) rilascia e sottoscrive attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - u) vigila sull'espletamento delle funzioni attribuite o delegate dalla Regione, dalla Provincia o dai Comuni.
5. Il Direttore Generale è direttamente responsabile, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

§§§§ §§§§ §§§§

CAPO III PARTECIPAZIONE E CONTROLLO



ART. 18 - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI.

1. Ai Componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le norme vigenti in materia di responsabilità per gli amministratori degli enti locali.
2. Il Consorzio assicura l'assistenza legale ai Componenti il Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea chiamati in giudizio per ragioni direttamente afferenti al loro ruolo consortile, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
3. I Componenti degli Organi Collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile. Tale circostanza va dichiarata dall'interessato.



ART. 19 - RIMOZIONE E SOSPENSIONE.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi o sospesi

dalla carica nei casi e con le forme previste dalla legge.

ART. 20 – MOZIONE DI SFIDUCIA.

1. Il Consiglio di Amministrazione o singoli componenti di esso possono essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta dai Componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno due quinti dei Comuni partecipanti al Consorzio e almeno due quinti delle quote di partecipazione.
2. La mozione di sfiducia deve contenere la proposta di un nuovo Consiglio di Amministrazione o dei singoli nuovi componenti, che si intendono eletti in luogo dei revocati con l'approvazione della mozione medesima.
3. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. La mozione viene approvata con votazione per appello nominale se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti e delle quote consortili.
5. L'Assemblea provvede, nella medesima seduta, alla sostituzione del Consiglio di Amministrazione o dei singoli Componenti revocati, secondo quanto previsto al precedente 2° comma e con le modalità di cui al presente Statuto.

ART. 21 – RIMBORSO SPESE.


Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per esigenze istituzionali.

ART. 22 – TRASPARENZA.

1. Il Consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed ostensibili ai Cittadini, portatori di interessi giuridicamente tutelati, per garantire l'imparzialità della gestione, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una motivata dichiarazione dell'organo competente che ne vieti temporaneamente o definitivamente l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, organizzazioni o imprese.
2. È riconosciuto a chiunque ne abbia interesse, a tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, nei modi e nei limiti stabiliti dalla Legge e dai regolamenti.
3. Il Consorzio, per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza, ove ritenute idonee, anche le moderne tecniche di comunicazione.
4. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei Cittadini all'attività dell'Ente, è assicurato l'accesso alle strutture ed ai servizi agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, con le modalità e nei limiti fissati dal Direttore Generale in base a disposizioni generali impartite dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il Consorzio esercita i compiti conoscitivi e informativi concernenti le sue funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.

ART. 23 – ALBO DELLE PUBBLICAZIONI.

1. Gli atti degli Organi dell'Ente per i quali la Legge, la Convenzione, lo Statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.
2. I Componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché gli Amministratori Comunali degli Enti aderenti, hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti utili all'espletamento del mandato, salvi i limiti posti dalla



Legge.

3. I suddetti soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.

ART. 24 – PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO.

1. Al Consorzio si applicano le norme di cui al T.U.E.L., alla Legge 7.8.90 n. 241 e s.m.i. ed alle ulteriori disposizioni di legge, concernenti la partecipazione e il diritto di accesso
2. L'Assemblea istituisce forme di consultazione anche permanente degli utenti e delle associazioni di volontariato, ai sensi art. 19 L. 328/2000.
3. Nella predisposizione degli atti di programmazione delle attività è garantita la consultazione dei dipendenti del Consorzio, i quali hanno facoltà di presentare proposte e osservazioni in merito.
4. Il Consorzio s'impegna inoltre ad assicurare che alle richieste di informazione e ai reclami dei Cittadini sia data risposta scritta nel termine di giorni trenta dal ricevimento, anche a mezzo e-mail, e altresì a promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o a incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

§§§§ §§§§ §§§§

CAPO IV **ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**

ART. 25 – PRINCIPI E CRITERI GENERALI.


1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta - nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla Legge, dalla Convenzione, dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti - dal Direttore Generale, coadiuvato dalle Posizioni Organizzative Responsabili di Servizio e dal restante personale del Consorzio.
3. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli Organi di Amministrazione, mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione.

ART. 26 – PERSONALE.

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti e dall'apposito Regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.
2. Lo stato giuridico e normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle Leggi, dai Contratti Collettivi Nazionali per il personale degli Enti locali, dallo Statuto e dai regolamenti del Consorzio.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli Enti consorziati o di altri Enti pubblici, mediante comando, distacco od altre forme di incarico disciplinate dal D. Lgs. 165/2001 e da altre disposizioni di legge, previo consenso delle Amministrazioni interessate.

ART. 27 – SEGRETARIO.

1. Con apposita Deliberazione il Consiglio di Amministrazione può nominare il Segretario dell'Ente, previo conforme mandato d'indirizzo dell'Assemblea.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
3. Il Segretario svolge le seguenti funzioni:



- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione; la materiale verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea può essere delegata dal Segretario ad altro dipendente dell'Ente;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio di Amministrazione;
4. Le funzioni di Segretario del Consorzio, qualora non nominato, sono svolte dal Direttore Generale.

§§§§ §§§§ §§§§

CAPO V GESTIONE, FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 28 – CRITERI INFORMATORI DELLA GESTIONE.

1. La gestione del Consorzio deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza, economicità e deve garantire il pareggio del Bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi.
2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale.

ART. 29 – PATRIMONIO.

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito dal capitale di dotazione, da trasferimenti di altri Enti e da acquisizioni successive.
2. I beni del Consorzio sono inventariati secondo le norme vigenti.

ART. 30 – CAPITALE DI DOTAZIONE.

Il capitale di dotazione è costituito dai beni immobili e dai beni mobili eventualmente trasferiti in proprietà al Consorzio da parte degli Enti consorziati o da altri Enti pubblici o da Enti e soggetti privati nonché dai fondi liquidi assegnati da detti soggetti.

ART. 31 – MEZZI FINANZIARI.


Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali, di altri enti pubblici, di soggetti privati ed altre entrate.

ART. 32 – BILANCIO.

1. Il Bilancio di Previsione pluriennale è lo strumento di programmazione a lungo termine che, aggiornato annualmente, rappresenta l'attività amministrativa e finanziaria nell'arco di tempo considerato.
2. Il Bilancio di Previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio. In esso vengono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.

ART. 33 – PIANO PROGRAMMA.

Il Piano Programma rappresenta il principale documento di programmazione ed è riferito ad un periodo pari a quello del Bilancio di Previsione, determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una



valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

ART. 34 – RENDICONTO DELLA GESTIONE.

1. Il Rendiconto della gestione del Consorzio, contenente il preventivo parere del Revisore dei Conti, è approvato dall'Assemblea entro la scadenza prevista dalle norme vigenti.
2. Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in un apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa e indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione e per il ripiano da parte degli Enti consorziati.
3. L'Ente adotta un apposito Regolamento di contabilità.

ART. 35 – SERVIZIO DI TESORERIA.

Il Servizio di Tesoreria è affidato ad un Istituto di credito, con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 36 – REVISORE DEI CONTI.


1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea, con votazione a maggioranza assoluta e viene scelto tra i nominativi inseriti nell'elenco dei Revisori dei Conti pubblicato sul sito internet della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno, fatte salve eventuali modifiche normative in materia.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore può accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
3. La legge stabilisce modalità di revoca e decadenza del Revisore, nonché le sue competenze.
4. Esso dura in carica tre anni, non è revocabile salvo inadempienza e può essere confermato per una sola volta.

§§§§ §§§§ §§§§

CAPO VI **NORME FINALI**


ART. 37 – FUNZIONI NORMATIVE.

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. Le variazioni ed integrazioni al presente Statuto dovranno essere approvate dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei Componenti e di due terzi delle quote dei Comuni aderenti al Consorzio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la proposta è approvata se ottiene per due volte, in differenti sedute, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti e delle quote dei Comuni aderenti al Consorzio. L'atto di variazione dello Statuto viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente.
3. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
4. I Regolamenti sono soggetti a pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, restando accessibili a chiunque intenda consultarli.



ART. 38 – NORMA DI RINVIO.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del T.U.E.L. e successive modificazioni e integrazioni e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'a' or 'o' above a horizontal line that crosses a vertical line, resembling a cross or a specific monogram.